

INTRODUZIONE

Premesse e ambito di applicazione della disciplina

Le “Piccole Produzioni Locali - PPL venete”, di seguito PPL venete sono prodotti alimentari, di origine animale o vegetale, primari o ottenuti dalla trasformazione, in limitate quantità in termini assoluti, di materie prime agricole derivanti dalla coltivazione o dall'allevamento di animali o dalla pesca, svolti dall'imprenditore agricolo o ittico (operatore del settore alimentare - OSA), esclusivamente nella medesima azienda, destinati al consumo immediato e alla vendita diretta al consumatore finale, nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini, entro il territorio regionale.

La disciplina delle PPL venete è stata originariamente dettata in Veneto con provvedimenti della Giunta regionale. Con la Deliberazione della Giunta regionale n. 2016/2007 sono stati stabiliti i principi della materia arricchiti in seguito con ulteriori provvedimenti della Giunta regionale: la DGR n. 1892/2008, la DGR n. 2280/2010, la DGR n. 1526/2012, la DGR n. 1070/2015, la DGR n. 2162/2017, la DGR n. 1248/2020; e, infine, con la DGR n. 1173/2021 avente ad oggetto “*Riordino delle disposizioni relative al Progetto "Piccole Produzioni Locali - PPL Venete"*” è stata da ultimo riorganizzata la disciplina.

Sul piano normativo, la Legge regionale del 30 dicembre 2016, n. 30 “*Collegato alla legge di stabilità regionale 2017*”, all'art. 88 rubricato “*Disposizioni in materia di valorizzazione delle piccole produzioni locali (PPL) in ambito agro-zootecnico*” ha dedicato una specifica previsione alle PPL venete al fine di una loro valorizzazione. Tale disposizione ha stabilito, a tutela della salute dei consumatori, che per tali tipologie di produzione la Giunta regionale definisca un piano di monitoraggio chimico e microbiologico, identificando i potenziali rischi connessi, al fine anche di valutare la possibilità della vendita on line di tali produzioni.

Con la successiva Legge 1° aprile 2022, n. 30 recante “*Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale*”, le Piccole Produzioni Locali hanno avuto un riconoscimento normativo e una specifica disciplina anche a livello nazionale. La normativa nazionale, recependo anche l'evoluzione della progettualità iniziata nel territorio regionale, definisce in maniera più completa ed organica queste realtà produttive, elencandone i principi, le finalità, i requisiti per la produzione, le attività di controllo per l'accertamento di eventuali illeciti amministrativi commessi dagli OSA e le conseguenti sanzioni amministrative.

La Legge in parola lascia alle Regioni, nell'ambito della propria autonomia, la possibilità di adottare iniziative per valorizzare queste produzioni e di individuare il paniere, le procedure semplificate di autocontrollo, i criteri di sicurezza alimentare e le modalità di adesione da parte degli imprenditori.

In considerazione della rilevanza assunta nel territorio regionale da queste produzioni, con DGR n. 12 del 16 gennaio 2024 la Giunta regionale ha recentemente approvato uno schema di accordo quadro tra la Regione del Veneto, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, il Consorzio PPL Venete - Piccole Produzioni Locali e l'Agenzia Veneta per l'innovazione nel Settore primario. Alla luce di tale accordo quadro, ha preso avvio una collaborazione tra gli Enti citati finalizzata alla promozione, allo sviluppo e al consolidamento di iniziative volte a supportare il progetto sulle Piccole Produzioni Locali. Nell'ambito delle attività previste dal citato accordo quadro, vengono svolte anche attività di sperimentazione relative alle varie tipologie di prodotti al fine di definire criteri di sicurezza alimentare basati sulle valutazioni del rischio.

Considerate le azioni a supporto delle PPL venete già eseguite negli anni dalle Aziende ULSS e dagli Enti aderenti al citato accordo e nel rispetto dei principi e della disciplina di cui alla L. n. 30/2022, nei successivi capitoli sono contenute le indicazioni regionali per aderire alla disciplina delle PPL venete, gli obblighi per gli operatori aderenti, le attività di controllo e monitoraggio, le sanzioni e le “schede tecniche dei prodotti” in cui sono specificati i quantitativi massimi relativi alle tipologie produttive, i processi produttivi e i criteri di sicurezza, e che vanno a costituire il paniere aggiornato delle PPL venete.

È stato inoltre predisposto un glossario con riferimento ai termini più rilevanti della disciplina.

In appendice è disponibile la modulistica aggiornata.



51dd3fc8



Chi può aderire alla disciplina

Alla disciplina delle PPL venete possono aderire:

- gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del C.C. così come modificato dal D.Lgs. n. 228/2001, e gli imprenditori ittici di cui al D.Lgs. n. 4/2012, che producono alimenti nella propria azienda ubicata sul territorio regionale, con i limiti quantitativi previsti nelle specifiche schede di prodotto;
- gli operatori che gestiscono i "bilancini da pesca" lungo le aste fluviali della Regione, in quanto trattasi di attività di tipo tradizionale, legata a determinati ambienti umidi del territorio regionale, che vede lo sviluppo di una filiera cortissima: i produttori primari pescano, cuociono sul posto e vendono il cibo direttamente al consumatore finale;
- gli imprenditori apistici di cui all'art. 3 della Legge 24 dicembre 2004, n. 313;
- gli Istituti statali superiori del settore alberghiero, ristorazione, agrario, con produzione e trasformazione alimentare, che formano in maniera specifica i nuovi imprenditori del settore alimentare, limitatamente ai prodotti finiti ottenuti da prodotti primari forniti da produttori regionali;
- le cooperative sociali di "TIPO B", di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, che formano persone svantaggiate per il reinserimento nel mondo lavorativo. In tal caso i prodotti finiti possono essere ottenuti a partire da prodotti primari forniti da produttori regionali o da dettaglianti locali, anche nell'ambito di progetti di "lotta allo spreco alimentare".

In ogni caso le produzioni con logo PPL venete non devono superare i quantitativi previsti dalle relative "schede tecniche di prodotto".

Ai fini della presente disciplina, sono "operatori del settore alimentare", di seguito "operatori" o "OSA", conformemente a quanto disposto dal "pacchetto igiene" (insieme di normative dell'Unione europea che disciplinano il settore della sicurezza alimentare), gli imprenditori agricoli e ittici, i gestori dei "bilancini da pesca" e i responsabili degli Istituti statali superiori del settore alberghiero, ristorazione e trasformazione alimentare e delle cooperative sociali di "TIPO B", di cui alla Legge n. 381/1991.

Qualora un operatore aderisca alla disciplina delle PPL venete per la produzione di uno o più prodotti primari o trasformati dovrà produrre tali prodotti nel rispetto della medesima disciplina e di quanto previsto dalla normativa nazionale di cui alla Legge n. 30/2022. Fatta salva la macellazione degli ungulati, che deve avvenire in stabilimenti riconosciuti ai sensi del regolamento 853/2004, non è consentito vendere come PPL venete i prodotti primari o i prodotti finiti acquistati da altre imprese o fatti produrre per conto proprio da altre imprese anche come semilavorati. La limitazione non si applica ai prodotti primari.



51dd3fc8

